



Sezione III - Ufficio Esecuzioni Immobiliari

R.G. Esec. N. 67/2019

Il G.E.

in persona della dott.ssa Fabrizia Fiore,
letta l'istanza del professionista delegato, avv. Giuseppe Mottola,
depositata il 05.11.2021;

rilevato che nell'ordinanza di delega vi sono alcuni errori materiali;

rilevato che la società NOTARTEL SPA non è ancora abilitata alla
pubblicazione dell'avviso di vendita sul sito web del Tribunale ed
occorre procedere prontamente agli adempimenti pubblicitari;

rilevato che con provvedimento del Presidente di Sezione del 6.09.2021 è
stato precisato quanto segue: *"ritenuta l'opportunità di precisare che, avendo
tutti i predetti gestori delle vendite telematiche indicato tra i servizi offerti anche
quelli relativi agli adempimenti pubblicitari conseguenti all'adozione della
predetta ordinanza e comunque connessi all'espletamento della vendita forzata,
pare ragionevole per evidenti motivi di ordine pratico che l'opzione di ciascuno
di quei gestori debba intendersi estesa anche all'espletamento di questi ulteriori
essenziali servizi"*;

ritenuto che evidenti ragioni di uniformità impediscano di richiedere ai
professionisti delegati adempimenti diversi a seconda della società
incaricata della pubblicità;

rilevato, infine, che l'ordinanza di delega delle operazioni di vendita
costituisce la *lex specialis* della vendita, per cui le società incaricate sono
tenute ad applicare puntualmente quanto indicato nell'ordinanza;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'ordinanza di delega nel senso che:

- si considerino eliminate le parole "nonché sul sito web del Tribunale
(tramite link al sito sotto indicato)";
- ove è scritto "nella stanza assegnata ai professionisti delegati presso il
Tribunale o presso lo studio del professionista delegato", si legga ed

intenda “presso lo studio del professionista delegato o il luogo scelto dal professionista delegato per lo svolgimento della vendita”;

Dispone che la società indicata nella delega vendita NOTARTEL SPA, cui il presente provvedimento verrà comunicato per il tramite del professionista delegato, esegua puntualmente le prescrizioni dell’ordinanza di delega, pena la revoca dell’incarico.

Dispone che il professionista delegato riferisca prontamente in ordine ad eventuale ulteriore rifiuto della società suddetta per l’eventuale sostituzione della stessa.

Si comunichi al professionista delegato.

Aversa 20.12.2021

Il G.E.
dott.ssa Fabrizia Fiore